

**DIRETTIVE PER LA DISCIPLINA DELL'AFFIDO DI POLTRONA/CABINA**

Nell'ambito dell'attività professionale di acconciatore e/o estetista, per chi è regolarmente registrato presso la Camera di Commercio ed è in possesso della partita IVA, si inserisce una nuova modalità contrattuale per l'esercizio dell'attività nello stesso locale: "l'affido di poltrona/cabina". Tale nuova disciplina contrattuale, è prevista nell'"AVVISO COMUNE", sottoscritto il 25 novembre 2011 tra le parti sociali, in occasione del rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei settori dell'acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere.

I soggetti coinvolti nel rapporto sono:

- 1) il titolare del salone/centro detto affidante;
- 2) il professionista abilitato detto affidatario;

che dovranno stipulare un contratto per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" ai sensi dell'art. 1615 del codice civile.

**Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all'Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno fatte salve le clausole di rescissione espressa.**

Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

- la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- la superficie data in uso con relativa planimetria;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall'affidante;
- il rapporto economico tra le parti;
- la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e - cabina/e in affido.

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell'affido di poltrona" precisamente:

- non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
- un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti superiore a 10.
- in ogni caso l'affidatario in possesso dei requisiti esercita direttamente l'attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

L'affido di poltrona/cabina è possibile unicamente per la/le tipologia/e per le quali il titolare ha presentato la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): acconciatore, estetista o entrambi.

È inoltre vietato "affidare la poltrona":

- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività

comprensivi anche del possesso di partita IVA;

– a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;

– per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

### **AUTORIZZAZIONE**

Poiché la responsabilità in toto resta in carico al titolare dell'esercizio, per l'affidatario non occorre presentare una nuova SCIA, bensì una comunicazione congiunta (affidante e affidatario) – extra SCIA – comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti. All'interno della comunicazione, e non del contratto, vanno definiti i criteri per l'utilizzo della strumentazione in modo che venga assicurata la netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso all' affidatario da quelle dell'affidante, nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati. La comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l'attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva. La comunicazione abilita l'attività dell'affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

### **VARIAZIONE**

Per ogni variazione (nuovi affittuari o cessazione, etc.) va segnalata comunicazione congiunta.

### **SICUREZZA**

Per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante – affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della "zona poltrona o cabina", l'affidante si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

### **ORARIO**

E' fatto obbligo per l'affidatario rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. L'affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell'esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell'affidatario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto affidante fosse una ditta individuale senza dipendenti, l'attività dell'affidatario in assenza del titolare, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

### **PREZZI**

E' fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di

prezzi identici all'interno dello stesso esercizio.

### **ASL**

L'affidatario è tenuto a regolarizzare i rapporti con la Asl pagando il corrispettivo dei diritti sanitari, all'atto della comunicazione congiunta.

### **PIANO FISCALE E SANZIONI**

Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore ed estetista, vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di partita IVA, sia l'affidante che l'affidatario dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni. Si rammenta che, in caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall'autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell'inadempiente, ma anche imputabili al titolare/affidante. Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell'affidante delle parti comuni, si precisa in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti, nell'ambito della 'poltrona/cabina', tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all'affidatario in quanto responsabile della 'poltrona' come da contratto stipulato.